

Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione

Scadenza il 30 giugno 2026 per la fruizione delle ferie maturate nel 2024 e non ancora godute. I datori di lavoro devono permettere ai dipendenti di utilizzarle, pena sanzioni amministrative e il versamento di contributi aggiuntivi

(Fonte: <https://www.informazionefiscale.it/> 22 maggio 2026)



Ferie non godute: scadenza il 30 giugno 2026, diritti e tempi di fruizione

C'è tempo fino alla scadenza del **30 giugno 2026** per usufruire delle **ferie** maturate nel 2024 e **non ancora godute**.

Come ogni anno, infatti, è questa la data entro la quale i datori di lavoro devono permettere ai propri dipendenti di utilizzare i giorni maturati e non goduti nei **18 mesi precedenti**.

I giorni di **astensione dal lavoro** sono previsti dalla legge. A stabilire il diritto alle ferie è il **comma 2 dell'art. 2109** del **Codice Civile**, secondo il quale il lavoratore, dopo un anno di ininterrotto servizio, ha diritto ad un **periodo di ferie**:

- retribuito;
- possibilmente ininterrotto;
- nel tempo stabilito dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.

La durata del periodo di **assenza retribuita** dal lavoro deve essere stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. La **durata minima** e i tempi di fruizione delle ferie sono stabiliti dalla legge n. 66 del 2003.

Nello specifico, l'**articolo 10** prevede che, salvo nei casi previsti dai CCNL e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il lavoratore ha diritto ad un **periodo annuale di ferie retribuite** non inferiore a **quattro settimane**.

Queste quattro settimane di norma sono suddivise come segue:

- almeno **due settimane** vanno godute, anche consecutivamente in caso di richiesta da parte del dipendente, nell'anno di maturazione;
- le restanti **due settimane** vanno godute entro i 18 mesi successivi dalla fine dell'anno di maturazione.

Il termine del **30 giugno 2026** segna dunque la scadenza dei 18 mesi per la fruizione delle **ferie maturate nel corso del 2024**.

Si ricorda che il periodo previsto per legge, cioè le quattro settimane, non può essere sostituito dall'**indennità per ferie non godute** in quanto **diritto irrinunciabile** per i lavoratori, per cui è vietata la monetizzazione.

Fanno eccezione i casi di **risoluzione del rapporto** oppure le ferie che superano il periodo minimo previsto dalla legge.

Ferie non godute in scadenza il 30 giugno 2026, le sanzioni per i datori di lavoro

Il lavoratore può chiedere di fruire delle **ferie maturate** senza alcuna interruzione. Il datore di lavoro è tenuto a soddisfare la richiesta tenendo però conto anche delle **esigenze aziendali**. Il periodo di **assenza retribuita** dovrebbe quindi essere definito tramite accordo tra azienda e lavoratore.

Sono diverse le conseguenze per i datori di lavoro che non permettono ai propri dipendenti la fruizione delle ferie non ancora godute.

In primo luogo sono tenuti al **pagamento** dei relativi [contributi previdenziali](#) aggiuntivi. Devono, infatti, versare all'INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute dal dipendente entro la scadenza del **20 agosto 2026**.

I datori di lavoro, inoltre, sono puniti con **sanzioni amministrative** che variano a seconda della gravità della violazione e del numero di dipendenti coinvolti.

Gli **importi** delle sanzioni sono stati stabiliti dalla legge n. 66/03, [art. 18 bis, comma 3](#), e **maggiorati** del 20 per cento dalla Legge di Bilancio del 2019:

- **da 120 a 720 euro** per le violazioni relative ad un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori;
- **da 480 a 1.800 euro** per le violazioni che si sono verificate per almeno due anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori;
- **da 960 a 5.400 euro** per le violazioni che si sono verificate per più di 4 anni oppure hanno coinvolto almeno 10 lavoratori.

Ferie non godute: quando si può derogare il termine previsto

Esistono dei casi in cui è possibile derogare il termine di **scadenza** per la fruizione delle **ferie non godute** fissato al 30 giugno 2026. Si tratta delle circostanze in cui si verifica una **interruzione temporanea dell'attività** lavorativa per cause previste dalla legge, come ad esempio:

- la malattia;
- il periodo di infortunio;
- il [periodo di maternità](#);
- i periodi di cassa integrazione.

Come chiarito dall'INPS nel [messaggio n. 18850/2006](#) e dal Ministero del Lavoro ([interpello n. 19/2011](#)), infatti, in questi casi i **termini** per la fruizione delle ferie e per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per il mancato godimento, vengono **sospesi** per un periodo pari alla **durata dell'impedimento**.

Il termine decorre nuovamente dal giorno in cui il lavoratore o la lavoratrice **riprende l'attività**.